

400/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80180** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 27.10.2023 proposto dalla Sig.ra

XX (OMISSIS), nata OMISSIS a

OMISSIS (OMISSIS), ivi residente alla OMISSIS, rappresentata e
difesa, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Giorgio Seminara
(avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it) ed Elisabetta Castillett
(elisabetta.castillett@avvocatisiracusa.legalmail.it) presso il cui studio
sito in Siracusa, Viale Panagia n. 90, è elettivamente domiciliata

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
Presidente p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
Direttore p.t., con sede in Latina, alla Via Cesare Battisiti n. 52.

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 06.06.24, celebrata con l'assistenza

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS; nessuno è presente per la ricorrente.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente - dopo aver premesso di essere titolare del trattamento pensionistico superiore a otto volte il minimo INPS e fino a 10 volte il minimo INPS e che il proprio trattamento pensionistico veniva a subire una notevole riduzione in forza dell'art.1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n.197 - chiedeva venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022 - 2023 - 2024, con restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino al soddisfo.

In via subordinata, la ricorrente chiedeva di sospendere il giudizio ai fini dell'accertamento, per i profili illustrati nel ricorso, dell'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al suddetto art.1, comma 235, della legge n.197/2022 per violazione degli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 136 della Costituzione; in ogni caso previa, rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale per l'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, dichiararsi l'illegittimità della rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.

Dopo un ampio excursus sulla ratio e sulla disciplina dell'istituto della c.d. "perequazione automatica", la Difesa della ricorrente richiama la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sentenza n. 234 del 22.10.2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui stabiliva la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati per *"la durata di cinque anni"* anziché *"per la durata di tre anni"* e che, nonostante questo, la citata legge n. 197/2022 aveva introdotto, con la norma oggi censurata, un nuovo sistema di calcolo della perequazione, suddiviso per fasce, che si porrebbe in contrasto con i principi affermati dal giudicato costituzionale.

Con un articolata trattazione, la Difesa deduce l'incostituzionalità dell'art.1, comma 235, della legge n. 197/2022 per violazione degli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 136 della Costituzione e per assoluta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Con memoria depositata in data 06.05.2024, si è costituito l'INPS che, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore delle Commissioni Tributarie Regionali posto che la ricorrente contesterebbe le legittimità di una maggiorazione dell'imposta sul reddito e sulla richiesta di restituzione di quanto versato all'erario.

Sempre in via pregiudiziale, la Difesa dell'ente previdenziale solleva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Istituto sulla domanda di restituzione di quanto versato e di litisconsorzio necessario, con necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non evocata in giudizio.

Nel merito, la Difesa dell'ente, sostiene l'infondatezza delle tesi esposte nel ricorso e all'insussistenza dei profili di illegittimità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costituzionale e rispetto della normativa sovranazionale prospettati, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha rigettato analoghe pretese.

All'udienza odierna, l'Avv. Botta, si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, che si fonda esclusivamente sulla deduzione di illegittimità costituzionale della normativa della legge n.197/2022, non merita accoglimento in quanto i lamentati profili di illegittimità costituzionale appaiono manifestamente infondati anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte ai quali si rinvia (Sez. Veneto, sentt. 54 e 55 del 2024; Sez. Lombardia, sent. 64/2024; Sez. Umbria, sent. 21/2024).

A questo proposito giova ricordare che *“la Corte Costituzionale è più volte intervenuta nella materia oggetto del presente giudizio con numerose sentenze che consentono di ricostruire sistematicamente l'istituto giuridico della perequazione automatica delle pensioni.*

Come ricordato in una recentissima sentenza della Corte dei conti, Sez. FVG n. 11/2024 “La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8). La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1).”

Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l’affermazione dell’insussistenza nel nostro ordinamento di un “diritto quesito” alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e, dall’altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale.” (Sez. Lombardia, sent. 64/2024, cit.).

Sul punto, va evidenziato che la ricorrente risulta titolare di un trattamento pensionistico di circa dieci volte il trattamento minimo INPS, rientrante, perciò, in una delle due ultime fasce previste dalla norma.

Pertanto, “alla fattispecie in discorso appaiono pacificamente applicabili le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

coordinate ermeneutiche più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'ampio margine di discrezionalità di cui il legislatore dispone nell'individuazione delle modalità di attuazione e dei coefficienti di perequazione in considerazione "delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020)."

"In particolare, secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un "progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost." (Corte cost. sentenza n. 70/2015).

Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame, attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020).

Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione; sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quinta– ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità “endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l’asserita natura tributaria della misura.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024, illustra come il legislatore abbia introdotto nell’ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l’uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della perequazione delle pensioni (...) Ulteriori risorse sono destinate all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...) Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato, che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità “endoprevidenziale” di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi ...Analogamente, non appare sussistere, con riferimento alla norma in esame, una violazione del cd. limite

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

temporale che determini una “paralisi” del meccanismo di perequazione automatica che finisca per incidere anche sulle pensioni di maggiore consistenza.

Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020 “ in linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017). Non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. D’altro canto, come già detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010). L’intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati. “

Le prefate considerazioni appaiono applicabili anche alla norma introdotta con la legge di bilancio per il 2023, dovendosi rilevare che il precedente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

intervento di raffreddamento della rivalutazione previsto dalla l. 160/2019 è risultato sostanzialmente inoperante con riferimento agli anni 2020-2021, stante il tasso di inflazione prossimo allo zero registrato in suddetto periodo (cfr. relazione illustrativa pg. 74)." (Sez. Lombardia, sent. 64/2024, cit.).

Pertanto, per ragioni sopra esposte, si ritengono manifestamente infondate le censure di illegittimità eccepite dalla ricorrente.

Concludendo, conformemente ai principi della giurisprudenza costituzionale sopra richiamati, nel caso di specie non si ravvisano le violazioni dei principi costituzionali evocati in ricorso, risultando rispettati i limiti già precedentemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nelle numerose pronunce sopra richiamate, nonché da ultimo nella sentenza n. 234/2020 che ha dichiarato l'infondatezza di questioni del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel ricorso, ritenendo conforme alla Costituzione il meccanismo perequativo previsto dell'articolo 1, comma 260 della legge n. 145/2018, in termini sostanzialmente analoghi alle norme di legge contestate nel presente giudizio.

La complessità della questione trattata e la tendenziale gratuità delle cause pensionistiche giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

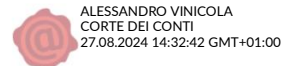
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03